REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale attività produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro

RELAZIONE ATTUATIVA DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA LEGGE 3 OTTOBRE 2002, N.221, ART. 1 COMMA 5 – STAGIONE VENATORIA 2004/2005

Quadro normativo di riferimento

La legge regionale 17 maggio 1994 n.14, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 16 dicembre 2002 n.32, al titolo V bis, artt. 34-bis, 34-ter, 34-quater e 34–quinquies, regolamenta l'applicazione delle deroghe alla direttiva CEE n.409/79 e prescrivendo i relativi adempimenti da ottemperare, attribuisce alle province la facoltà di assumere i provvedimenti attinenti.

Deroghe concesse e relativi dati.

La Provincia di Terni ha stabilito per la stagione venatoria 2004/2005, con determinazione dirigenziale n. 42998 del 7/09/2004, le modalità di prelievo in deroga per la specie fringuello, con riferimento all'art. 9 comma 1 lett. c) della direttiva CEE n.409/79 e per le specie passero e storno, con riferimento all'art. 9 comma 1 lett. a) della stessa direttiva (allegato 1).

La Provincia di Perugia ha stabilito per la stagione venatoria 2004/2005, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 419 del 2/08/2004, e con determinazione dirigenziale n. 7538 del 23/08/2004 le modalità di prelievo in deroga per la specie fringuello, con riferimento all'art. 9 comma 1 lett. c) della direttiva CEE n.409/79 e con Deliberazione di Giunta Provinciale n.438 e n. 441 del 9/08/2004 e con determinazione dirigenziale n. 7706 del 3/09/2004, le modalità di prelievo in deroga per le specie passero e storno, con riferimento all'art. 9 comma 1 lett. a) della direttiva CEE n.409/79 (allegato 2).

Deroghe attuate e relativi dati.

In relazione al prelievo effettuato nella stagione venatoria 2004/2005, in base ai succitati atti autorizzativi, le Province hanno comunicato i seguenti dati:

Provincia di Terni

Schede predisposte	n. 7.250
Soggetti autorizzati	n. 4.402
Schede compilate	n. 4.402
Schede non utilizzate	n. 2.848
Specie Fringuello	
Capi autorizzati	n. 87.000
Capi abbattuti	n. 33.603
Specie Passero	
Capi autorizzati	n. 48.000
Capi abbattuti	n. 16.551
Specie Storno	
Capi autorizzati	n. 48.000
Capi abbattuti	n. 16.000

Provincia di Perugia

Schede predisposte	n.34.740
Soggetti autorizzati	n.24.064
Schede compilate	n.13.350
Schede non utilizzate	n.10.676
Schede non riconsegnate	n.10.714
Capi autorizzati/prelevati (conteggio effettuato su n.11.164 schede)	
Specie Fringuello	
Capi autorizzati	n. 25 capi/cacciatore
Capi abbattuti	n. 34.978
Specie Passero	
Capi autorizzati	n. 500.000
Capi abbattuti	n. 16.765
Specie Storno	
Capi autorizzati	n. 1.000.000
Capi abbattuti	n. 24.516

ALLEGATO 1

PROVINCIA DI TERNI
Via Plinio il Giovane, 21 - 05100 TERNI
Tel. 0744/4831 Part. I.V.A. 00179350558

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ITTICO-FAUNISTICA, AMBIENTE E MOBILITA' SOSTENIBILE

N. di Prot. 42998 Terni, lì 7/09/2004

Allegati n.:

OGGETTO: Prelievo in deroga delle specie: STORNO (*sturnus vulgaris*), PASSERA D'ITALIA (*passer domesticus italiae*) e FRINGUELLO (*fringilla coelebs*) – MODALITA' DI ATTUAZIONE

Premesso che:

- il Consiglio delle Comunità Europee nella stesura della Direttiva del Consiglio CEE del 2 aprile 1979 n. 409 "Concernente la conservazione degli uccelli selvatici" prevede nelle considerazioni preliminari che : "*a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, semprechè vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie ad un livello soddisfacente*";

- la Corte di Giustizia con sentenza del 07/03/1996 ha stabilito che le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della Direttiva 79/409/CEE possono essere interessati da un regime di deroga anche per quanto riguarda l'esercizio venatorio in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2-9 della Direttiva 79/409/CEE;

- l'art. 2 della citata direttiva recita : "*Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative*";

- l'art. 9 della citata direttiva, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, detta le regole per applicare le deroghe alle specie non previste nell'allegato II;

- la legge statale n. 221 del 3/10/2002, di attribuzione alle Regioni delle competenze attuative delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, all'art. 1 comma 3 prevede che tale sistema di deroga non può avere per oggetto specie per le quali sia dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica;

- la Legge Regionale n.14 del 17/05/94 come integrata con Legge Regionale del 16/12/2002 n.32 prevede che il regime di deroga sia possibile con i mezzi di cui all'art. 13 L.157/92 per le seguenti specie: storno, passero, passera mattugia e cormorano con riferimento all'ipotesi previste dall'art. 9 comma 1, lettera a) della Direttiva CEE 79/409 e fringuello con riferimento alle ipotesi previste dall'art.9 comma 1, lettera c) della stessa Direttiva;

- occorre sottolineare il fatto che in Umbria, nel territorio a caccia programmata, i danni alle colture agricole provocati dalle specie richiamate non sono risarcibili ai sensi della L.R. n.23/96; tale situazione comporta la mancanza di denunce ufficiali di danni provocati dalla fauna mentre in realtà numerose sono le segnalazioni pervenute all'Amministrazione Provinciale da parte di singoli agricoltori e di Associazioni agricole;

- l'Amministrazione Provinciale e l'A.T.C. n. 3 collaborano con gli agricoltori fornendo strumenti acustici dissuasivi che assicurano un risultato non duraturo nell'arco del periodo, dimostrando un effetto limitato ai primi giorni di utilizzo;

- l'esperienza maturata negli anni passati per la specie storno con l'utilizzo dei metodi dissuasivi acustici rafforzati da colpi a vuoto e abbattimenti, ha mostrato un'adeguata efficacia sull'allontanamento dei selvatici dalle aree coltivate e di conseguenza sul contenimento dei danni;

- la specie passero, alla ricerca di risorse alimentari, concentra prevalentemente la propria attività nei terreni appena seminati, provocando estese fallanze alle colture e obbligando spesso alla risemina;

- i dati in possesso, forniti dall'Osservatorio Faunistico Regionale, dimostrano che la specie in questione è presente in maniera diffusa su tutto il territorio della Provincia ed in particolare nelle zone ad agricoltura intensiva a seminativo o colture arboree quali vigneto;

- le modalità di intervento si prefiggono lo scopo di limitare il prelievo alle aree maggiormente colpite effettuando una decisa azione, per tutto l'arco della giornata, mediante scaccio con spari a vuoto rafforzato con abbattimento di pochi esemplari limitatamente al periodo critico delle colture;

- il prelievo delle singole specie è in relazione alle abitudini e agli ambienti frequentati:

lo storno (*sturnus vulgaris*) si concentra in gruppi numerosi anche di migliaia di esemplari in terreni (vigneti e oliveti) relativamente limitati rispetto al territorio provinciale. Il prelievo attuato negli anni trascorsi per la prevenzione dei danni ha

avuto effetti sulle popolazioni di storno che hanno mostrato la tendenza ad allontanarsi dalle aree di intervento. Il prelievo effettuato ha avuto altresì un effetto positivo nei riguardi dei danni alle colture di uva e oliva, danni che mostrano un decremento in valore assoluto e pertanto si ritiene valido lo scaccio con abbattimento di n° 48.000 capi nel periodo più critico e n. 10 capi per soggetto abilitato, dando continuità, anzi intensificandoli, agli interventi già adottati negli anni passati. L'aumento della quota di abbattimento da 20.000-30.000 capi del 2002, n. 46.000 nel 2003 e n. 48.000 capi nel corrente anno è finalizzato a verificare l'effetto sulla ulteriore diminuzione dei danni alle colture agricole considerato che, dai dati dell'Osservatorio Faunistico Regionale, il prelievo attuato negli ultimi anni non ha modificato la dinamica della popolazione di storni.
Il Passero si distribuisce su un territorio (terreni seminativi) che si estende in maniera più diffusa nella Provincia; si ritiene che la reazione di questa specie all'effetto dello sparo sia diversa dallo storno, in quanto l'allontanamento è limitato a poche centinaia di metri.
Il territorio della provincia di Terni è interessato mediamente da Ha 15.000-20.000 di cereali autunno-vernini in funzione delle rotazioni annuali con foraggere e colture da rinnovo.

La Passera d'Italia (*passer domesticus Italiae*) è tra le specie selvatiche possibilmente responsabili di danni ai seminativi di cereali autunno-vernini.
La Legge Regionale 20 agosto 1996, n.23 "Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria" prevede che il risarcimento, per i danni causati da uccelli, è possibile esclusivamente all'interno delle Oasi, Zone di Ripopolamento e Cattura, Parchi, Centri Pubblici Riproduzione Selvaggina, delle Aziende Faunistico Venatorie, Aziende agri turistico venatorie, Centri Privati Riproduzione Selvaggina, Zone Addestramento Cani e per un importo di danno stimato non inferiore al valore corrispondente delle vecchie £ 200.000.
Ad oggi non sono pervenute denunce di danni dagli ambiti interessati al risarcimento mentre risultano depositate presso il nostro servizio n. 103 segnalazioni di danni da passero su seminativi di cereali, riferiti all'anno 2001, nel territorio a caccia programmata dove per i motivi sopra indicati non sono stati effettuati sopralluoghi di stima. Nel 2003 è stata depositata una denuncia di danno non indennizzabile poiché fuori dagli ambiti protetti e numerose segnalazioni verbali.
L'intervento di controllo riguarda la possibilità di effettuare un'azione di disturbo con spari a salve rafforzata da abbattimenti esclusivamente nei terreni seminati nell'arco temporale 05/09 – 15/12.
L'obiettivo è di sperimentare un prelievo di n. 48.000 capi al fine di verificare la validità e gli effetti dell'intervento sulla popolazione e sulle colture agricole nei prossimi anni con abbattimento di n. 10 capi nel periodo critico per soggetti abilitati. La quota di abbattimento di 48.000 capi viene individuata in via sperimentale sulla base dei dati di presenza della specie in possesso dell'Osservatorio Faunistico Regionale. Tali dati confermano una presenza stabile della specie per cui la quota di abbattimento individuata verrà analizzata negli anni a venire allo scopo di verificare gli effetti sulla popolazione.

Per quanto riguarda la caccia al **Fringuello (*fringilla Coelebs*)** questa ha avuto nel passato notevole importanza nell'ambito delle tradizioni e delle attività ricreative locali. Nella volontà di non disperdere tale attività venatoria tradizionale nel rispetto della tutela, conservazione e salvaguardia della specie si ritiene possibile l'adozione di un

provvedimento di deroga di cui all'art.9 comma 1 lettera c) della Dir. 79/409/CEE con le modalità previste dalla suddetta Direttiva, tenendo presente che non esistono altre soluzioni soddisfacenti per conseguire con altri mezzi lo stesso risultato in termini di rispetto delle tradizioni locali e del totale del volume di prelievo ipotizzato così come indicato dall'Osservatorio Faunistico Regionale(n. 87.000 capi).

Dall'esame di documenti e relazioni scientifiche emerge che:

- La stima quantitativa precisa dei passeriformi, in particolare di quelli migratori come il fringuello, risulta oggettivamente difficile da attuare;
- Tale stima se riferita ad un'area geografica limitata non assume significato in rapporto al comportamento della specie migratrice in quanto un riferimento in senso geografico può essere condotto solo a livello di areale di distribuzione della specie (Paleartico Occidentale);
- Diversa fattibilità ed attendibilità è invece rappresentata dagli studi sulle variazioni delle popolazioni;
- Le osservazioni dimostrano che i flussi migratori della popolazione della specie Fringuello appaiono stabili nel tempo anche se su tale specie in passato l'attività venatoria consentiva un prelievo di n. 20 capi giornalieri per cacciatore in tutto il territorio nazionale;
- Nell'Atlante Ornitologico della Regione Umbria il Fringuello viene definito come specie "presente tutto l'anno, nidificante accertato", "distribuito in tutto il territorio Regionale....", "nelle comunità ornitiche forestali è spesso dominante, se non la più abbondante...", "durante il periodo invernale il Fringuello mostra una grande diffusione in Umbria.....", "si ritiene che l'aumento del contingente degli svernanti sia almeno in parte ascrivibile a popolazioni dell'Europa centro-orientale...";
- La specie Fringilla Coelebs non è riportata nella "Nuova lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia" che rappresenta attualmente la più aggiornata documentazione dello stato di conservazione degli uccelli nidificanti in Italia che ne individua il rischio di estinzione nel nostro territorio e rappresenta la base conoscitiva per la definizione delle specie a priorità di conservazione;
- Il Fringuello è classificato come una specie "Concentrata in Europa con un favorevole stato di conservazione";
- Il Fringuello è considerato "presente come nidificante nell'intera penisola italiana comprese le isole maggiori, dal livello del mare a circa 2000 metri di quota, nidifica anche sull'Isola d'Elba ed in altre isole minori del Mar Tirreno";

Considerato:

- che la Giunta Provinciale con atto n. 189 del 13/08/2003 ha disposto di acquisire il parere da parte dell'Osservatorio degli Habitat naturali e delle popolazioni faunistiche per verificare i presupposti per un eventuale piano di prelievo delle specie storno e passero con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 9, comma 1, lett. a) della Direttiva 79/409/CEE e della specie fringuello con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 9, comma 1, lett. c) della stessa Direttiva CEE;

 che in data 03/09/2004 è pervenuto il parere da parte dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche (allegato "A" al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale) nel quale si esprime parere favorevole alle richieste avanzate a condizione che:

1) si attuino, per quanto riguarda il prelievo di passeri e storni, operazioni di monitoraggio e raccolta dati concernenti danni e prelievi realizzati con l'obiettivo di valutare la reale validità dei piani di contenimento;

2) si specifichi nel procedimento autorizzativo relativo alla specie fringuello le modalità di rilascio e controllo delle autorizzazioni in modo da mantenere il prelievo entro il tetto massimo di 48.000 capi;

- che la quota di abbattimento per la specie fringuello concessa alla Provincia di Terni è n. 87.000 capi, così come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni e come ribadito dal parere dell'Osservatorio Faunistico Regionale con nota prot. 0136066 del 03/09/2004;

- che per quanto sopra è ipotizzabile per la specie fringuello un prelievo di n. 12 capi/operatore nell'intero periodo per un totale di 7.250 operatori;

- che n. 7.250 operatori possono esercitare l'attività di prelievo anche sulle specie storno e passero in quanto il tetto massimo del prelievo ipotizzato negli anni passati non è stato mai raggiunto anzi si è attestato su valori inferiori del 50%;

- che è tecnicamente corretto ipotizzare il prelievo nel periodo autunnale in quanto il prelievo stesso incide sulla popolazione prima degli effetti della naturale mortalità invernale;

Vista la L.R. 14/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere espresso con nota n. 0136066 del 03/09/2003 da parte dell'Osservatorio degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche;

IL DIRIGENTE

DISPONE

- di approvare un piano di prelievo delle specie: storno (*sturnus vulgaris*), passera d'Italia (*passer domesticus italiae*) e fringuello (*fringilla coelebs*) da attuarsi secondo le seguenti modalità:

Specie oggetto del prelievo:

Storno e passera d'Italia

Mezzi di prelievo autorizzati e modalità:

I mezzi di prelievo che verranno utilizzati sono quelli previsti dall'art . 13 della L 157/92.
Il prelievo è consentito esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo.

Soggetti abilitati

I soggetti abilitati al prelievo vengono individuati in:

- Agenti di vigilanza dipendenti dell'Amministrazione Provinciale;
- Agenti volontari di vigilanza venatoria;
- Proprietari e/o conduttori dei fondi interessati;
- Persone nominativamente individuate.

Tutti i soggetti sopra richiamati devono essere titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità e muniti di apposita scheda per l'annotazione al termine della giornata dei capi prelevati. Il numero di capi di Storno e Passero prelevati giornalmente si somma ai capi delle altre specie consentite di selvaggina migratoria eventualmente abbattuta che non deve comunque superare i venti capi complessivi.
La predetta scheda sarà distribuita ad esaurimento di disponibilità con la priorità di avanzamento di richiesta.

Periodi, orari e luoghi di prelievo

SPECIE	PERIODO	ORARIO	LUOGO DI PRELIEVO
Storno (*sturnus vulgaris*)	05/09-15/10	previsto dal calendario venatorio	vigneti ed immediate adiacenze ed in presenza di frutti pendenti
"	05/09 –15/12	"	oliveti ed immediate adiacenze ed in presenza di frutti pendenti
Passera d'Italia (*passer domesticus Italiae*)	05/09-15/12	"	terreni seminati ed immediate adiacenze

Numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo per ciascuna specie

SPECIE	N. massimo di capi prelevabile giornalmente	N. massimo di capi prelevabili complessivamentenel periodo
Storno	10	48.000
Passera d'italia	10	48.000

Il limite di capi prelevabili per ogni giornata di caccia, visto il modesto numero di capi abbattibili da ogni singolo cacciatore, non viene fissato fermo restando che il totale complessivo abbattibile per ciascuna specie non può superare i dieci capi a cacciatore nell'intero periodo consentito.

Controlli e forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto
Gli abbattimenti dovranno essere annotati sull'apposita scheda al termine della giornata di prelievo. Le schede dovranno essere restituite alla Provincia entro il 28/02/2005 la quale provvederà entro il 30 Aprile a trasmettere alla Regione i dati sul prelievo. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull'apposita scheda è applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettera i) comma 1 dell'art. 31 della L. 157/92. La mancata trasmissione alla Provincia della scheda è sanzionata con la sospensione di un mese del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria successiva.
E' vietata la vendita di storni e passeri abbattuti.

Specie oggetto del prelievo:
~~FRINGUELLO~~

Mezzi di prelievo autorizzati e modalità

1. I mezzi di prelievo che verranno utilizzati sono quelli previsti dall'art 13 della L 157/92.

2. Il prelievo è consentito esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo.

Soggetti abilitati

I soggetti abilitati al prelievo vengono individuati in:

1. Cacciatori residenti anagraficamente in provincia di Terni ed iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. 3;
2. Cacciatori residenti anagraficamente in provincia di Terni con forma di caccia come previsto dall'art.12 lettera b) L.157/92.

Tutti i soggetti sopra richiamati devono essere titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità e muniti di apposita scheda distribuita direttamente dall'Amministrazione Provinciale o tramite le Associazioni Venatorie riconosciute nel quale devono annotare i capi di fringuello abbattuti . Il numero di capi di Fringuello prelevati giornalmente si somma ai capi delle altre specie consentite di selvaggina migratoria eventualmente abbattuta che secondo quanto previsto dal calendario venatorio non deve comunque superare i n. 20 capi complessivi.
La predetta scheda sarà distribuita ad esaurimento di disponibilità con la priorità di avanzamento di richiesta.

Periodi, orari e luoghi di prelievo

SPECIE	PERIODO	ORARIO
Fringuello (*fringilla Coelebs*)	10/10-28/11	previsto dal calendario venatorio

LUOGHI: tutto il territorio provinciale ad eccezione di : ambiti protetti e zone di divieto di caccia, A.A.T.V., A.F.V., C.P.P.S..

NUMERO CAPI PRELEVABILI COMPLESSIVAMENTE PER L'INTERO PERIODO NEL TERRITORIO PROVINCIALE : 87.000
Numero dei capi/cacciatore prelevabili complessivamente nell'intero periodo:

SPECIE	N. massimo di capi prelevabili complessivamente nel periodo
Fringuello	12

Il limite di capi prelevabili per ogni giornata di caccia, visto il modesto numero di capi abbattibili da ogni singolo cacciatore, non viene fissato fermo restando che il totale complessivo abbattibile non può superare i dodici capi a cacciatore nell'intero periodo consentito.

Controlli e forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto

Gli abbattimenti dovranno essere annotati al termine di ogni giornata di prelievo nell'apposita scheda. Il numero di capi di Fringuello prelevati giornalmente si somma ai capi delle altre specie consentite di selvaggina migratoria eventualmente abbattuta che secondo quanto previsto dal calendario venatorio non deve comunque superare i n. 20 capi complessivi.

Le schede dovranno essere restituite alla Provincia entro il 28/02/2005 la quale provvederà entro il 30 Aprile a trasmettere alla Regione i dati sul prelievo. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull'apposita scheda è applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettere l comma 1 dell'art. 31 della L. 157/92. La mancata trasmissione alla provincia della scheda è sanzionata con la sospensione di un mese del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria successiva.
La vigilanza sull'applicazione della deroga è affidata, oltre al Corpo Forestale dello Stato e al Corpo di Polizia Locale, a tutti gli organismi preposti alla vigilanza.

E' vietata la vendita dei fringuelli prelevati.
E' vietato l'uso di richiami vivi della specie fringilla coelebs.



Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Direzione Attivita' Produttive
Prot. Uscita del 03/09/2004
nr. 0136066
Classifica: XXI.9

REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione regionale attività produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro

Servizio programmazione forestale, faunistico venatoria ed economia montana

Oggetto: Prelievo in deroga delle specie Fringuello (*Fringilla coelebs*), Storno (*Sturnus vulgaris*), e Passera d'Italia (*Passer domesticus italiae*). Richiesta parere all'Osservatorio faunistico regionale.

Amministrazione provinciale
Servizio Programmazione Ittio Faunistica
Via Plinio il Giovane 21 – 05100 TERNI

Con riferimento alla nota avente oggetto la richiesta di parere all'Osservatorio faunistico regionale in merito al prelievo in deroga delle specie Fringuello (*Fringilla coelebs*), Storno (*Sturnus vulgaris*), e Passera d'Italia (*Passer domesticus italiae*), avanzata da codesta Amministrazione, si comunica quanto segue:

Storno (*Sturnus vulgaris*) e Passera d'Italia (*Passer domesticus italiae*)

Per quanto concerne il contenimento dei danni alle produzioni agricole mediante gli interventi descritti nella relazione, si reputa di fondamentale importanza il controllo e la verifica dell'efficacia dei provvedimenti adottati; in tal senso, anche in relazione al buon lavoro effettuato nelle passate stagioni, si ritiene necessario che codesta Amministrazione attui anche per la corrente stagione, le operazioni di monitoraggio e raccolta dati concernenti i danni, gli interventi di prevenzione ed i prelievi di contenimento realizzati, con l'obiettivo di valutare la reale validità dei piani.

Fringuello (*Fringilla coelebs*)

Nell'ambito dell'intesa in ordine alla ripartizione tra le Regioni, della "piccola quantità" indicata dall'INFS riferita alla specie Fringuello, per il prelievo in deroga di cui all'art. 9 bis della legge 11 febbraio 1992, n.157 e successive modificazioni, sancita dalla Conferenza permanente Stato–Regioni nella seduta del 20 maggio 2004, è stato stabilito che, secondo il criterio di proporzionalità riferito al numero di cacciatori residenti, la quota spettante alla Provincia di Terni consiste in 87.000 capi complessivi, corrispondente a quanto indicato nella richiesta di parere.

Si rimarca comunque la necessità di specificare, nel procedimento autorizzativo, le modalità di rilascio e controllo delle autorizzazioni in modo da mantenere il prelievo entro il tetto massimo indicato. Pertanto, con le osservazioni di cui sopra, si esprime parere favorevole.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Adriano Giusti)

L'Istr.

ALLEGATO 2

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA PROMOZIONE RISORSE AMBIENTALI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA

DETERMINAZIONE N. 007538 del 23/08/2004 **prot. n.** 2004/007538

C.U.P.:

Oggetto: *Prelievo in deroga specie fringuello - S.V. 2004/05*

L'anno duemilaquattro (2004), il giorno Lunedi (23) del mese di Agosto, in Perugia,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

PREMESSO che questa Amministrazione, ai sensi della vigente normativa è preposta allo

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE & GESTIONE FAUNISTICA 25/08/2004

svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di disciplina dell'attività venatoria;

CHE il Consiglio della Comunità Europea nella stesura della Direttiva del 02/04/1979 n. 409 prevede nelle considerazioni preliminari che: " a causa del livello di popolazione talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione sempre che vengano stabiliti ed osservati determinati limiti e che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie ad un livello soddisfacente";

CHE, inoltre, la Corte di Giustizia con Sentenza del 07/03/1996 ha stabilito che le specie di uccelli, oggetto di un regime generale di protezione, secondo la Direttiva Comunitaria e non incluse nell'allegato II° della Direttiva 79/409/CEE possono essere interessati da un regime di deroga anche per quanto riguarda l'esercizio venatorio in presenza delle condizioni di cui agli artt.li 2 e 9 della stessa Direttiva 79/409/CEE;

ATTESO che:

1. l'art. 2 della sopra citata Direttiva 79/409/CEE recita: "Gli stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative;

2. l'art. 9 della Direttiva, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, detta le regole per applicare le deroghe alle specie non previste nell'allegato II°;

3. la Legge Statale n. 221/02 di attribuzione alle Regioni delle competenze attuative delle deroghe di cui all'art.9 della Direttiva 79/409/CEE, all'art. 1 comma 3 prevede che tale sistema di deroga non può avere per oggetto specie per le quali sia dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica;

PRESO ATTO che la Regione dell'Umbria ha provveduto con la Legge Regionale n. 7/2002 a modificare la L.R. 14/94, in particolare è stata prevista per le Province la possibilità di autorizzare prelievi in deroga anche per la specie fringuello con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 9 comma 1 lett. C della Direttiva 79/409/CEE e con i mezzi previsti dall'art. 13 della Legge 157/92;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'eventuale prelievo in deroga della specie fringuello il dipendente personale tecnico ha provveduto ha redigere una particolareggiata relazione tecnica, allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, dalla quale emerge che:

4. il Fringuello (Fringilla coelebs), pur nella difficoltà di effettuare la stima quantitativa precisa delle popolazioni presenti nei vari periodi sul territorio, risulta presente in Umbria, distribuito su tutto il territorio regionale;

5. nelle comunità ornitiche forestali è spesso una specie dominante, se non la più abbondante e in periodo invernale presenta densità molto più elevata del periodo riproduttivo e, dall'indagine condotta dall'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, la stessa risulta in aumento;

CONSIDERATO che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 419 del 02.08.2004 ha disposto di acquisire il parere da parte dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, disponendo, altresì, che gli uffici dovessero tener conto dei seguenti criteri:

1. dalle considerazioni che emergono dalla citata relazione tecnica e tenendo conto del concetto di piccola quantità che, comunque, deve intendersi correlato a situazioni riscontrabili in specifiche

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA

27/08/2004

aree geografiche e non può rappresentare una valutazione assoluta circa la consistenza e la dinamica della specie in oggetto;

2. che le condizioni di fatto possano consentire la disciplina di un regime di deroga relativamente al prelievo della specie fringuello ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. C della direttiva 79/409/CEE;

3. nella Provincia di Perugia è possibile ipotizzare un prelievo che rappresenti uno sfruttamento giudizioso di piccole quantità della specie in oggetto e che possa essere quantificato in n. 25 capi di fringuello per ogni cacciatore che effettivamente parteciperà al prelievo e per un periodo che va dal 16 ottobre al 15 dicembre;

CONSIDERATO che in data 6.08.2004 è stato richiesto all'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche il parere per il prelievo in deroga della specie Fringuello (Fringilla Coelebs), con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 9, comma 1, lett. C della Direttiva 79/409/CEE, come previsto dalla L.R. n. 14/94 così come modificata dalla L.R. n. 32/02;

VISTO il parere favorevole pervenuto in data 17.08.2004 da parte dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, il quale ha indicato in n. 212.000 i capi della specie fringuello da poter abbattere nella Provincia di Perugia;

CONSIDERATO che nel prelievo in deroga della specie fringuello effettuato nello stesso periodo dello scorso anno dal conteggio delle schede di prelievo è risultato che i cacciatori che effettivamente hanno partecipato a tale prelievo in deroga sono stati il 13,84 %;

CHE, presumibilmente anche per questo prelievo in deroga i cacciatori interessati rappresenteranno la stessa percentuale di quelli che hanno partecipato lo scorso anno;

CHE i cacciatori della Provincia di Perugia sono circa 29.000 e pertanto il 13,844 % ammonta a n. 4013 cacciatori;

CHE i 212.000 fringuelli, che rappresentano il contingente prelevabile, diviso per 4013 cacciatori, individua in circa 52 capi da prelevare per ogni singolo cacciatore che parteciperà al prelievo;

PRESO ATTO delle considerazioni di cui sopra, al fine di evitare la possibilità di superamento del contingente assegnato, appare estremamente prudenziale consentire l'abbattimento di n. 25 capi della specie fringuello per ogni cacciatore che presumibilmente parteciperà al prelievo;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione n. 419 del 02.08.2004 la Giunta Provinciale aveva inoltre disposto i seguenti criteri per l'effettuazione del prelievo in deroga:

1. l'esercizio del prelievo può essere esteso a tutti i possessori di licenza di caccia residenti anagraficamente in provincia di Perugia ed iscritti ad almeno un ATC della Provincia di Perugia;
2. al fine di evitare abusi, l'esercizio del prelievo deve avvenire esclusivamente nel territorio della provincia di Perugia e nel contesto di una regolare giornata di caccia prevista dal calendario e, quindi, nel rispetto di tutte le modalità previste dalla normativa vigente per l'esercizio venatorio;
3. nella scheda di rilevamento dell'attività svolta, appositamente redatta da questa Amministrazione, il titolare, al termine della giornata venatoria, deve annotare il giorno ed il mese in cui è avvenuto il prelievo, l'A.T.C. dove lo steso è stato effettuato ed il numero complessivo dei capi abbattuti distinto per specie;
4. la mancata annotazione dei dati nella scheda è sanzionabile ai sensi della lettera i) dell'art. 31



25/08/2004

della legge 157/92;

5. per la distribuzione delle autorizzazioni ci si avvarrà, giusta deliberazione di G.P. n. 418 del 02,08,2004, delle associazioni venatorie riconosciute le quali devono restituire alla Provincia le relative matrici, debitamente compilate, che costituiscono riscontro dell'effettiva partecipazione del cacciatore al prelievo in deroga;
6. le schede di rilevamento devono essere riconsegnate:

1. dai cacciatori alle associazioni venatorie, incaricate della loro distribuzione, entro trenta giorni dal termine del periodo di prelievo;
2. dalle Associazioni venatorie alla Provincia entro il 28 febbraio 2005;

7. entro la stessa data le associazioni venatorie devono restituire le autorizzazioni non ritirate dai cacciatori nonché le matrici di quelle esitate;

CHE, per quanto riguarda il periodo di prelievo appare opportuno e prudenziale limitarlo ulteriormente al solo periodo che va dal 16 ottobre al 15 dicembre;

CHE appare altresì opportuno individuare un limite giornaliero di soli 20 capi;

DETERMINA

1 - Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, un Piano di prelievo in deroga della specie Fringuello (Fringilla coelebs) consentendo l'abbattimento 25 capi per ciascun cacciatore che parteciperà al prelievo per il periodo che va dal 16 ottobre al 15 dicembre 2004;

2 - Di disporre che il prelievo avvenga nel rispetto dei criteri in premessa riportati;

3 – Di disporre, inoltre, che al fine di consentire idonei controlli è necessario che le schede di rilevamento vengano riconsegnate:

1. dai cacciatori alle associazioni venatorie, incaricate della loro distribuzione, entro trenta giorni dal termine del periodo di prelievo;
2. dalle Associazioni venatorie alla Provincia entro il 28 febbraio 2005;

4 - Di disporre, altresì, che copia del presente atto, al fine di poter attuare una scrupolosa e puntuale vigilanza, venga inviata:

1. al dipendente Corpo di Polizia Provinciale per il seguito di competenza;
2. agli altri organismi preposti alla vigilanza (Carabinieri e Corpo Forestale dello Stato) per consentire loro di effettuare eventuali controlli;
3. ai Comitati di Gestione degli A.T.C. per opportuna conoscenza;

5 - Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e dell'art. 19 del Regolamento sul procedimento amministrativo, è stato individuato il Dott. Luca Lucarelli, quale responsabile del presente procedimento amministrativo;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA

Avv. BRUNO PALAZZETTI

